

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 43 del 26/02/2014 - rif. PREC 244/13/L

Parere di Precontenzioso n. 43 del 26/02/2014 - rif. PREC 244/13/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3

Attestazione SOA - Verifica triennale - Termine di scadenza per la presentazione delle offerte-
L'impresa che non solo avvii la procedura relativa alla verifica triennale dell'attestazione SOA, ma ne ottenga il rilascio per le categorie prescritte dal bando un giorno prima della scadenza per la presentazione delle offerte, non può essere penalizzata con l'esclusione dalla gara. Infatti, in base a un principio consolidato in materia di qualificazione, i requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici devono essere posseduti dai concorrenti fin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere mantenuti in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità.

Parere di Precontenzioso n. 43 del 26/02/2014 - rif. PREC 244/13/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3

E' consentita l'ultravigenza della SOA scaduta nel periodo decorrente dalla scadenza fino all'esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, sempre che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 27 del 2012, Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.06.2013, n. 3397; TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sent. 04.03.2013, n. 704) e purché la verifica sia stata richiesta nel termine di novanta giorni anteriori alla scadenza. Ciò in ossequio alle esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, che nel nostro ordinamento, è imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire i contratti pubblici, ed inoltre per evitare che le stazioni appaltanti siano esposte al rischio della perdita e del successivo riacquisto della qualificazione, in corso di gara, da parte delle ditte offerenti (cfr. AVCP parere 21 marzo 2012 n. 44; in giurisprudenza, ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011 n. 4).